



CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE PER IL TRENTINO ALTO ADIGE

SEDE DI TRENTO

CORTE DEI CONTI



0003938-14/12/2017-SG_TN-U12-P

A tutti gli Enti ed Amministrazioni
tenute al deposito dei conti giudiziali
presso la Corte dei Conti di Trento.

OGGETTO: Deposito conti giudiziali.

Si prende atto, con molta soddisfazione, che la quasi totalità degli Enti ed Amministrazioni hanno compreso l'importanza del nuovo strumento "SIRECO" - messo a punto dall'Istituto per il deposito dei conti giudiziali - ed hanno provveduto alle necessarie operazioni di accreditamento ed al successivo invio dei conti attraverso la predetta piattaforma.

Relativamente ai conti giudiziali già depositati attraverso il SIRECO, si sono riscontrate, tuttavia, alcune problematiche qui di seguito evidenziate per le quali si forniscono le seguenti precisazioni:

SIRECO problematiche riscontrate:

- Si ricorda che i conti devono indicare le generalità (cognome e nome/denominazione) dell'agente contabile e devono recare la firma del contabile stesso (o del legale rappresentante);
- è fondamentale attribuire correttamente la "CATEGORIA OGGETTO CONTO" ed il corrispondente "OGGETTO CONTO" come evidenziato nella tabella allegata;
- L'agente contabile deve rendere un conto unico relativo alla stessa categoria e oggetto (l'agente contabile interno della riscossione dei diritti, anche se riferiti a gestioni diverse, rende un unico conto);
- sui conti degli agenti contabili (econo~~m~~o, agente contabile interno addetto alla riscossione, consegnatario di beni, consegnatario di azioni e concessionario della riscossione - es. Trentino Riscossioni, ICA ecc.) va apposto il visto di regolarità del Responsabile del Servizio finanziario - con l'avvertenza che deve sempre essere rispettato il principio di terzietà tra chi



firma il conto in qualità di agente contabile e chi ne attesta la regolarità: pertanto, il contabile che firma il conto non può apporre anche il visto di regolarità (ad esempio: se l'economo che sottoscrive il conto è anche Responsabile del Servizio finanziario, il visto di regolarità dovrà essere apposto da soggetto terzo, ad esempio dal Segretario comunale);

- si richiede che, oltre al conto giudiziale, sia trasmessa anche la determina/provvedimento di parificazione del conto stesso;
- nei casi in cui il Tesoriere/Concessionario renda all'Ente il proprio conto firmato digitalmente, lo stesso deve essere controfirmato digitalmente da parte dell'Amministrazione (Responsabile del Servizio Finanziario) - per il successivo deposito (tramite SIRECO) alla Corte dei Conti;

ANAGRAFE DEGLI AGENTI CONTABILI

Come previsto dall'art. 138 del Codice di giustizia contabile (D.L.G.S. 26 agosto 2016, n. 174) le Amministrazioni sono tenute a comunicare/aggiornare i dati indentificativi dei propri agenti contabili. L'aggiornamento della banca dati degli agenti contabili è gestita sempre attraverso la piattaforma SIRECO seguendo le istruzioni allegate.

CONTO DEL CONSEGNETARIO DEI BENI MOBILI

Con specifico riguardo al deposito del conto giudiziale del Consegnatario dei beni si segnalano le recenti sentenze di questa Sezione Giurisdizionale (dalla n. 30 alla 41 del 2017) che forniscono le indicazioni circa la corretta resa dei conti della gestione dei consegnatari dei soli beni mobili.

La segreteria è sempre a disposizione per ogni ulteriore chiarimento fosse necessario.

IL PRESIDENTE
MAURIZIO ZAPPATORI

